



Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 18 DEL 13/11/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. Misure atte a limitarne la diffusione. Ordinanza di chiusura parchi gioco e ville comunali e divieto di stazionamento nelle piazze di Uggiano La Chiesa e Casamassella dal 14/11/2020 al 03/12/2020.

IL SINDACO

- **RICHIAMATE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 Marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- **VISTI:**
 - il decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - il decreto legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 maggio 2020;

- il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- **RICHIAMATE** le ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020, del 16 agosto 2020, del 21 settembre 2020, del 25 settembre 2020, del 7 ottobre 2020, del 21 ottobre 2020;
- **PRESO ATTO** dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale;
- **RILEVATO** che negli ultimi giorni il numero dei contagi è in netta ripresa sia a livello nazionale che regionale e locale e questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;
- **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020 che al comma 9,lett. b) dell'art. 1 prevede: “b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
- **CONSIDERATO** che i parchi e le aree verdi comunali costituiscono da sempre un'attrazione di forte richiamo per i cittadini, le stesse non hanno sorveglianza, i giochi per bambini sono sparsi, peraltro accessibili indiscriminatamente e, quindi, la conformazione stessa delle suddette aree non consente un controllo efficace al fine di contingentarne gli accessi;
- **CONSIDERATO** che pervengono giornalmente segnalazioni di assembramenti nei diversi parchi ed aree a verde cittadine da parte dei fruitori degli stessi e che, pertanto, la frequentazione di persone nei parchi e nelle aree a verde di proprietà comunale, di bambini e adolescenti, non garantisce l'osservanza della misura del divieto di assembramento, con conseguenti rischi di diffusione, restando impossibile garantire un servizio di contingentamento all'accesso;
- **CONSIDERATO**, inoltre, che, in ordine al trend di diffusione del virus nel nostro paese, si sta riscontrando un significativo aumento di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente;
- **RAVVISATA** la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di assembramenti nei parchi, aree a verde di proprietà pubblica e nelle piazze;
- **VISTO** il combinato disposto degli artt. 50 del D Lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Stefano Andrea DE PAOLA, in qualità di Sindaco del Comune di Uggiano La Chiesa, ed in qualità di autorità comune di Protezione

Civile

ORDINA

- per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere **dal 14/11/2020 e fino al 03/12/2020** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge n. 35/2020:
- **la CHIUSURA di tutte le ville comunali e di tutti i parchi gioco;**
 - **il DIVIETO DI STAZIONAMENTO in tutte le piazze di Uggiano La Chiesa e Casamassella.**

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d D.L 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lgs. n. 104/2010;
 - al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
- E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Uggiano La Chiesa.

DISPONE

- I. di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;
- II. gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze di Polizia sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza.
- III. di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - alla Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile;
 - alla Prefettura di Lecce;
 - alla Questura di Lecce;
 - al servizio di Polizia Locale del Comune di Uggiano La Chiesa;
 - alla Stazione Carabinieri di Minervino di Lecce;
 - al Commissariato della Polizia di Stato di Otranto.

COPIA

Lì 13/11/2020

SINDACO
f.to Stefano Andrea DE PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 784

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 13/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 13/11/2020

Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
